CAMERA DEI DEPUTATI N. 2964-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE STORCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 17 maggio 1974** (Stampato n. 1478)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 maggio 1974

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973

Presentata alla Presidenza il 5 agosto 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La prima Convenzione di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America risale al 23 marzo 1868. Essa è stata successivamente emendata con le Convenzioni del 21 gennaio 1869 e dell'11 giugno 1884, dallo scambio di note del 16-17 aprile 1946, ed ora viene sostituita dal Trattato concluso a Roma il 18 gennaio 1973 che ha proceduto al necessario aggiornamento di norme non più adeguate alle situazioni attuali nei rapporti di estradizione fra i due paesi e ciò tanto più che, in conformità ai

principi del diritto anglo-sassone, l'obbligo della estradizione può aversi solo in relazione a reati specificamente descritti.

Le principali caratteristiche del nuovo Trattato possono essere configurate:

1) nell'estensione dell'estradizione in relazione a reati non precedentemente esistenti o non configurati come tali (reati contro le leggi relative al traffico degli stupefacenti, contro la pirateria aerea ecc.).

2) nell'estensione dell'ambito territoriale degli Stati ai fini dell'estradizione per comprendervi reati commessi su navi in navigazione in alto mare o aeronavi in volo;

3) nella garanzia delle eccezioni all'obbligo della estradizione nei casi in cui essa sia incompatibile con l'ordinamento interno, ivi compresa l'eccezione per i reati di natura politica o quando il reato per cui è richiesta sia punibile negli Stati Uniti con la pena di morte.

Inoltre sono state stabilite particolari norme per quanto riguarda la documentazione necessaria, l'assistenza davanti alle autorità giudiziarie e l'applicazione dell'accordo anche ai casi di cittadini dello Stato richiesto, data l'ipotesi di cittadini che possiedano la doppia cittadinanza, italiana e statunitense.

Il nuovo Trattato costituisce pertanto uno strumento moderno ed aggiornato di collaborazione fra Italia e Stati Uniti nella lotta contro ogni forma di criminalità che interessi cittadini dei due Paesi, e come tale viene sottoposto alla ratifica della Camera dei deputati dopo l'avvenuta approvazione da parte del Senato della Repubblica.

Sul testo proposto è stato espresso il parere favorevole della Commissione IV (Giustizia) della Camera dei deputati, la quale però ha osservato che il testo in lingua italiana sembra recare una letterale trasposizione delle norme che figurano nel testo in lingua inglese, senza curarne pienamente la traduzione nei termini propri dell'ordinamento italiano. Tale rilievo viene avanzato dalla Commissione giustizia affinché il Governo ne tenga conto al fine di sottoporre in avvenire al Parlamento dei testi in lingua italiana con terminologia giuridica più appropriata.

Il rilievo è stato accolto dalla Commissione esteri nel corso dell'esame del provvedimento, e ciò tanto più che il testo in lingua italiana del presente Trattato ha valore ufficiale al pari del testo in lingua inglese.

Va infine sottolineato che sia l'ultimo periodo dell'articolo 6 riguardante i casi nei quali è ammessa la estradizione sia soprattutto l'articolo 10 del Trattato, stabiliscono che le decisioni in merito alle singole domande di estradizione saranno prese in conformità alla legislazione della Parte richiesta. Inoltre la persona della quale è richiesta la estradizione ha il diritto di avvalersi di tutte le garanzie ed i mezzi di impugnazione previsti da detta legislazione.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII del Trattato stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.